

Dall'impresa sociale alle “imprese sociali”.

*La pluralità dei modelli normativi di
impresa sociale nella riforma del Terzo
settore.*

Luca Gori
Scuola Superiore Sant'Anna – Pisa
Trento, 25–26 maggio



Le domande di ricerca

- ❖ A quali condizioni l'ETS può svolgere una attività imprenditoriali?
- ❖ In quali forme giuridiche l'impresa sociale – *principale soluzione* per lo svolgimento di una attività di impresa di interesse generale – può costituirsi?
- ❖ In quali ambiti di attività possono operare le imprese sociali?



L'ipotesi di ricerca

- ❖ La nuova disciplina giuridica e fiscale dell'impresa sociale è **frammentata in una pluralità di “statuti”** determinati da: a) assunzione (o meno) di una qualifica nell'ambito del Terzo settore; b) dalla forma giuridica civilistica assunta; c) dagli ambiti di attività di interesse generale.
- ❖ Vi possono essere profili di dubbia compatibilità di questa frammentazione con il quadro costituzionale e con il diritto dell'Unione europea.



Le domande di ricerca/1

❖ In quali condizioni l'ETS può svolgere una attività imprenditoriali?

❖ In quali forme giuridiche l'impresa sociale – quale *principale soluzione* per lo svolgimento di una attività di impresa di interesse generale – può costituirsi?

❖ In quali ambiti di attività possono operare le imprese sociali?



Impresa sociale e ETS imprenditoriale

- ❖ L'art. 1 d.lgs. n. 112/2017 individua la qualifica di impresa sociale come ETS tipico per lo svolgimento di una attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro soggettivo. La qualifica, tuttavia, è facoltativa.
- ❖ Nel sistema del Codice del Terzo settore (CTS), è prevista la possibilità di svolgere una attività imprenditoriale anche senza assumere la qualifica di impresa sociale (artt. 11, 13 e 79 CTS).
- ❖ Esiste un **ETS imprenditoriale non impresa sociale**.



Lo statuto giuridico dell'ETS imprenditoriale

- ❖ Costituito in associazione, fondazione
- ❖ Non deve espressamente qualificarsi come “imprenditoriale” (ma vedi art. 83,c.3 CTS)
- ❖ L'ambito di attività è definito dagli artt. 5 e 6 CTS
- ❖ La *governance* è definita dal CTS
- ❖ Il bilancio sociale è disciplinato dall'art. 14 CTS
- ❖ Non trova applicazione la norma sul rapporto fra volontari e lavoratori nell'impresa sociale
- ❖ Non trova applicazione la norma sulle trasformazioni, fusioni, cessioni e trasformazioni d'azienda



Il differente trattamento fiscale

❖ L'ETS imprenditoriale, presumibilmente, risulterà un ente commerciale, ai sensi dell'art. 79 CTS. In tal caso, l'ETS è attratto totalmente nel regime fiscale delle imprese stabilito dal TUIR.

❖ L'impresa sociale, ai sensi dell'art. 18 d.lgs. n. 112/2017 stabilisce che gli utili e gli avanzi di gestione dell'impresa sociale non costituiscono reddito imponibile, se destinati ad apposita riserva indivisibile



Profili di dubbia costituzionalità

- ❖ E' evidente che l'obiettivo perseguito dal legislatore è di indirizzare l'ETS imprenditoriale verso la qualifica di impresa sociale, utilizzando la leva fiscale con la finalità di condizionamento dell'autonomia privata.
- ❖ Tuttavia, la distinzione del regime (specialmente fiscale) presenta dei profili di dubbia costituzionalità, ove si consideri che i fini, le attività ed i vincoli sono pressoché analoghi.
- ❖ L'evoluzione verso l'impresa sociale non è sempre programmata...



Le domande di ricerca /2

❖ In quali condizioni l'ETS può svolgere una attività imprenditoriali?

❖ In quali forme giuridiche l'impresa sociale – quale *principale soluzione* per lo svolgimento di una attività di impresa di interesse generale – può costituirsi?

❖ In quali ambiti di attività possono operare le imprese sociali?



Le diverse forme giuridiche dell'impresa sociale

- ❖ Associazioni e fondazioni;
- ❖ Società di persone o di capitali;
- ❖ Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, *limitatamente* alla porzione della loro attività di interesse generale;
- ❖ Cooperative sociali;



Le diverse forme giuridiche dell'impresa sociale

	Compatibilità con la forma giuridica	Rispetto delle norme del Titolo IV CTS	Assemblea dei soci o degli associati	Meccanismi di partecipazione	Credito di imposta	Adozione di regolamento e patrimonio destinato	Possibilità di ripartizione dell'utile	Norme di favore fiscale indiretta	Liberalità	Agevolazioni IVA e oneri sociali
Associazioni	X	X	X	X				X	X	
Fondazioni	X	X		X	X			X	X	
Società	X		X	X	X		X			
Cooperative sociali	X		X		X					X
Cooperative a mutualità prevalente	X		X		X		X			
Enti religiosi civilmente riconosciuti	X					X				



Pluralità delle forme giuridiche e delle discipline

- ❖ L'impresa sociale è una “qualifica” che interagisce con la forma giuridica, dando vita ad una pluralità di **statuti giuridici**.
- ❖ Le diversità di trattamento **soggettive** – pur a fronte di attività **oggettivamente** analoghe – devono essere costituzionalmente giustificate alla luce (almeno) degli artt. 3, 41 e 118 u.c. Cost.



Le domande di ricerca/3

- ❖ In quali condizioni l'ETS può svolgere una attività imprenditoriali?
- ❖ In quali forme giuridiche l'impresa sociale – quale *principale soluzione* per lo svolgimento di una attività di impresa di interesse generale – può costituirsi?
- ❖ In quali ambiti di attività possono operare le imprese sociali?



Le attività di interesse generale

- ❖ L'art. 118, u.c. Cost. utilizza l'espressione “attività di interesse generale”
- ❖ La scelta del legislatore si è indirizzata verso l'elencazione di attività di interesse generale (delegificando permanentemente). Lo svolgimento di tali attività, nelle forme previste dal Codice e dal d.lgs. n. 112/2017, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- ❖ Non è la forma giuridica dell'ente, quindi, che determina la natura di “interesse generale” dell'attività.



Le diverse attività di interesse generale

	Ambito di attività di interesse generale
ETS imprenditoriale	Art. 5 CTS
Impresa sociale	Art. 2 d.lgs. n. 112/2017 Tutte quelle dell'art. 5 CTS tranne u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo» ; v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi; x) cura di procedure di adozione internazionale; y) protezione civile». Il microcredito è attività tipica delle sole I.S.
Cooperative sociali	Art. 1, legge. N. 381/1991, come modificato dall'art. 17 d.lgs. n. 112/2017 Altri casi previsti dalla legge.



Attività di interesse generale e “svantaggio”

	Qualsiasi ambito di attività purché...
Impresa sociale	Art. 2, cc.4–5 d.lgs. n. 112/2017 i) lavoratori molto svantaggiati ii) persone svantaggiate con disabilità, persone beneficiarie di protezione internazionale, persone senza fissa dimora le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia, non sussistono limitazioni all'ambito di operatività. I lavoratori appartenenti alle due categorie rappresentano almeno il trenta per cento del totale dei lavoratori, di cui quelli della lettera i) non “pesano” più di un terzo di tale percentuale.
Cooperative sociali tipo B	Gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno I lavoratori appartenenti alle due categorie rappresentano almeno il trenta per cento del totale dei lavoratori e sono soci compatibilmente con le loro condizioni personali.



Alcune conclusioni

❖ La frammentazione della disciplina dell'imprenditorialità sociale, dentro la riforma del Terzo settore, presenta profili di criticità costituzionale in più direzioni:

- ❖ *ragionevolezza delle distinzioni operate (art. 3 Cost.)*
- ❖ *tutela della libertà di associazione (art. 18 Cost.)*
- ❖ *tutela della libertà di impresa (art. 41 Cost.)*
- ❖ *obbligo giuridico di "agevolare" le attività di interesse generale, di iniziativa libera di cittadini singoli ed associati (art. 118, u.c. Cost.)*

❖ Vi sono profili di dubbia compatibilità con il diritto dell'Unione europea quanto al diverso trattamento fiscale di enti che si trovano, sotto il profilo dell'obiettivo perseguito dal sistema tributario di tale Stato membro, in una situazione fattuale e giuridica analoga.



Alcune conclusioni

- ❖ Vi è l'esigenza di ricomporre in un quadro unitario lo statuto legale dell'**imprenditorialità del Terzo settore**, uniformando ambiti di attività di interesse generale, oneri, *governance*, obblighi di trasparenza e trattamento fiscale, neutralizzando (davvero) la forma giuridica prescelta nella misura maggiore possibile per “liberare” il potenziale di sviluppo.
- ❖ Il **quadro costituzionale** di riferimento è, infatti, unitario: artt. 3, 18, 41 e 118, u.c. Cost., nella prospettiva di “scenario” degli artt. 2 e 3, c.2 Cost.



Grazie della vostra attenzione

luca.gori@santannapisa.it



Sant'Anna

Scuola Universitaria Superiore Pisa

